

patrimonio edilizio (lettera d). Tale attività ricognitiva è curata dal medesimo Commissario delegato nominato per la gestione degli interventi emergenziali e viene eseguita sulla base di una direttiva tecnica unica, elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, valida per l'intero territorio nazionale. In tal modo le ricognizioni dei fabbisogni di danno sono costruite in modo omogeneo e offrono dati confrontabili e univoci in tutte le regioni interessate. Diversamente, prima che fosse introdotto questo meccanismo innovativo, la rappresentazione dei danni e la quantificazione dei connessi fabbisogni finanziari era elaborata in modo difforme da regione a regione, rendendo difficile, se non impossibile, una ripartizione delle risorse finanziarie disponibili equa, a salvaguardia dell'uguaglianza dei cittadini.

Nell'ambito della seconda fase, disciplinata dalla lettera e) del citato comma 2, si provvede all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti individuate nella ricognizione dei fabbisogni effettuata ai sensi della lettera d).

Il meccanismo di pratica attuazione di questo procedimento è rimesso al Consiglio dei Ministri per quanto concerne sia la determinazione delle risorse finanziarie disponibili per ciascuno specifico evento, sia la definizione dei criteri generali per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti danneggiati privati, di quelli appartenenti al mondo economico, del lavoro e dell'impresa e per la realizzazione di opere e interventi pubblici. La concreta attuazione di tali determinazioni e criteri è, invece, rimessa dalla legge alle Ordinanze di protezione civile, oggi adottate, di norma, dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con le Regioni territorialmente interessate. Tale strumento gestionale consente di coniugare la massima linearità e trasparenza delle decisioni, che sono formalizzate nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, con l'agilità e la flessibilità che sono necessarie per poter fronteggiare efficacemente le conseguenze degli eventi calamitosi di rilievo nazionale. Con lo strumento delle Ordinanze, anch'esso riconfigurato a seguito delle novelle normative del 2012 e del 2013, è anche possibile assicurare un'accelerazione della tempistica di realizzazione degli interventi, potendosi autorizzare un limitato e mirato *set* di deroghe alla normativa vigente, nel rispetto delle esigenze di trasparenza e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive dell'Unione Europea.

Le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l'attivazione del meccanismo sopra descritto con riferimento a tutti i contesti emergenziali per i quali è elaborata la ricognizione dei fabbisogni di danno secondo le modalità omogenee previste nella normativa tecnica già richiamata, a partire dai primi eventi per i quali è stato applicato questo specifico procedimento (eventi della primavera 2013). Si tratta, alla data di presentazione del disegno di legge di stabilità 2016, di ben 44 contesti emergenziali, riferiti a pressoché tutte le Regioni d'Italia.

L'individuazione delle disponibilità finanziarie, fino ad oggi mancanti, consentirà infatti al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto degli organi tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in stretto raccordo con le Regioni colpite dagli eventi calamitosi di cui sopra, di procedere all'affinamento delle informazioni e dei dati raccolti nelle citate ricognizioni dei fabbisogni, passando da elementi generali ed aggregati, ad elenchi di priorità analitici e documentati sia per i contributi da riconoscere a favore dei soggetti privati e delle imprese ed attività economiche danneggiate, sia per gli interventi pubblici da attivare per la messa in sicurezza delle popolazioni, dei luoghi e degli insediamenti, evitando ogni possibile sovrapposizione tra queste priorità e gli interventi di natura non emergenziale individuati in altri programmi e linee di intervento quali, *in primis*, le opere inserite negli accordi di programma Stato-Regioni coordinati dalla Struttura di Missione 'Italiasicura' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le risorse che si renderanno disponibili in attuazione dei procedimenti tecnico-finanziari descritti nei diversi commi del presente articolo costituiranno la cornice di compatibilità degli interventi di 'seconda fase' per i contesti emergenziali per i quali è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni di

danno e, sulla base del relativo dimensionamento, si procederà all'adozione delle delibere del Consiglio dei Ministri contenenti i criteri ed i parametri di ordine generale e, successivamente, all'adozione delle Ordinanze di protezione civile attuative di quelle delibere, con le quali saranno disciplinate, in forma condivisa con le rappresentanze democratiche dei territori colpiti, le singole misure e le relative modalità e procedure, avendo cura di assicurare, per la prima volta, una effettiva equità di trattamento per tutte le diverse aree colpite.

Con le citate Ordinanze saranno, inoltre, attivati e adeguatamente rafforzati i meccanismi di monitoraggio e controllo già previsti dal vigente regolamento adottato in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 225 del 1992.

Considerato che la complessità insita nell'attuazione delle citate disposizioni ha comportato l'accumulazione di un cospicuo numero di ricognizioni per eventi per i quali sono decorsi di 360 giorni attualmente previsti quali durata massima dello stato di emergenza, l'ultimo comma consente di fruire della facoltà di derogare, per un ulteriore periodo massimo di 180 giorni, ad alcune disposizioni del codice degli appalti, già prevista oltre la scadenza dello stato di emergenza dal secondo periodo del comma 4-ter del citato articolo 5 della legge n. 225/1992, a decorrere dalla data della delibera di assegnazione delle risorse finanziarie. Ciò anche in considerazione dell'esigenza di equo trattamento dei diversi contesti emergenziali.

L'attivazione di questi procedimenti volti a completare, nei contesti emergenziali in questione, il ciclo delle azioni di protezione civile ridisegnato dalle ultime modifiche normative, oltre a costituire un doveroso atto a concreta conferma degli impegni assunti dal Legislatore e dal Governo con le modifiche normative sopra richiamate, potranno assicurare alle popolazioni colpite il sollievo richiesto e contribuiranno, altresì, al consolidamento della ripresa nei settori strategici collegati con l'attuazione degli interventi e delle opere pubbliche.

Titolo V

Esigenze indifferibili

Art. 27

(Esigenze indifferibili)

La norma individua, per il triennio 2016-2018, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

La norma dispone inoltre, in particolare, che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 e quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci.

La norma, inoltre, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2016, il dispositivo di vigilanza a siti e obiettivi sensibili discendente dal piano di impiego dell'originario contingente appartenente alle Forze Armate (c.d. operazione "Strade sicure").

Al comma 7, si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi.

Inoltre, la disposizione di cui al comma 8 esclude le federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) dall'ambito di applicazione delle norme in materia di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ciò al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali.

Il comma 9 è volto a far fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali".

Infine, il comma 10 intende consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Capo I

Efficientamento della spesa per acquisti

Art. 28

(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)

Con il comma 1, per specifiche merceologie di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), si prevede la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Inoltre, in via sperimentale, per il triennio 2017-2019, si prevede di rafforzare l'attuale sistema di obbligo di acquisizione centralizzata delle amministrazioni pubbliche per le indicate categorie merceologiche attraverso la disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del comma in commento.

Trattandosi di merceologie con un discreto livello di standardizzazione, per le quali è disponibile una Convenzione Consip, la riformulazione della norma consente di addivenire a un rafforzamento dell'obbligo da parte, soprattutto, delle amministrazioni territoriali e di aumentare la quota di spesa pubblica che transita nelle Convenzioni Consip ex art. 26 legge n. 488/99, a complessivo vantaggio della riduzione della spesa pubblica nel suo insieme.

Tale riduzione della spesa pubblica sulle merceologie in esame può essere stimata considerando la differenza certificata dall'ISTAT tra prezzo Consip e prezzo medio ottenuto dalle PA tramite autonomo acquisto.

Più precisamente, i risparmi derivanti dalla misura sono stati calcolati applicando la percentuale di risparmio certificata dall'indagine MEF-ISTAT dei prezzi delle Pubbliche Amministrazioni a quanto acquistato dalle medesime attraverso le convenzioni ex art. 26 di Consip, per ognuna delle categorie

merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, di cui si è stimato un trend di crescita derivante dal rafforzamento dell'obbligo di ricorso agli strumenti d'acquisto centralizzati.

Nel medio termine la misura può, inoltre, comportare anche un ulteriore beneficio sui prezzi unitari, in quanto gli offerenti nelle gare potranno tenere conto del più ampio perimetro in termini di utilizzo dei contratti.

L'attuale disposizione prevede la possibilità di una cosiddetta "outside option" per le amministrazioni in condizioni di ottenere condizioni economiche migliori rispetto alle convenzioni Consip (grazie a caratteristiche soggettive come, ad esempio, tempi di pagamento più celeri). Se questo potenzialmente potrebbe permettere a un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli delle convenzioni stesse, la presenza della "outside option" genererebbe un'esternalità negativa sulle Amministrazioni aderenti alle Convenzioni Consip. In altri termini, se le imprese partecipanti a un'iniziativa Consip percepiscono che una parte delle amministrazioni ricorreranno a procedure autonome, il grado di competizione in gara può ridursi considerevolmente. Di conseguenza, il beneficio che ottiene un insieme limitato di amministrazioni potrebbe essere più che compensato dai minori benefici di un insieme plausibilmente maggiore di altre amministrazioni aderenti che otterranno condizioni peggiori. E questo nonostante i volumi aggregati dalle convenzioni.

La nuova formulazione della norma e, in particolare, la previsione della disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del co. 7 per il triennio 2017-2019 trasforma l'esternalità negativa, generata dalla presenza della "outside option", in un'esternalità positiva grazie all'assenza di tale opportunità. Il meccanismo virtuoso s'innescerà perché le imprese concorrenti sono consapevoli che non potranno "differenziare" i prezzi (ovvero prezzi più bassi per le amministrazioni che procedono in maniera indipendente rispetto a prezzi risultanti dalle convenzioni). Il prezzo deve essere unico e deve riflettere la "qualità" media del pool di amministrazioni, che sarà inevitabilmente più elevata rispetto allo scenario con "outside option". Di conseguenza, la presenza di amministrazioni virtuose nel pool riduce i prezzi e tale riduzione può essere accentuata anche dalla leva dei volumi ancora più elevati. Di prezzi più bassi beneficeranno tutte le amministrazioni, indipendentemente dalle loro caratteristiche soggettive.

In termini complessivi, si può, inoltre, affermare che obiettivo prioritario del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti e, più in generale, delle centrali di committenza presenti a livello nazionale, non è quello di spuntare le migliori condizioni economiche in assoluto, ma quello di garantire una riduzione del prezzo medio di acquisto per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, assicurando un livello qualitativo delle forniture che consenta di mantenere una elevata qualità dei servizi pubblici.

L'evidenza deriva dal fatto che fattivamente le Pubbliche Amministrazioni, per acquisti autonomi, ottengono generalmente prezzi più alti di quelli spuntati da Consip nelle procedure di acquisto centralizzate, come confermato dagli esiti stessi dell'Indagine MEF-ISTAT.

Infine, si ritiene che il processo di centralizzazione determini un risparmio di processo a livello di sistema, dal momento che ogni processo di gara ha dei costi effettivi in termini di risorse impiegate nella stesura delle documentazioni, nelle commissioni, costi di pubblicazione, costi derivanti dall'attività di contenzioso, ecc.

Con il comma 2 vengono estesi gli obblighi d'acquisto centralizzato tramite le convenzioni quadro della Consip ex art. 26 legge n. 488/99 e, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, tramite il MEPA, a tutti gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici nonché alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Con i commi 3, 4 e 5, si prevede, inoltre, l'ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni ex art. 26 legge n. 488/99 ovvero, in mancanza, dell'obbligo di rispetto del benchmark, nonché della facoltà di adesione agli Accordi Quadro per le società partecipate/municipalizzate qualificabili come

stazioni appaltanti” ai sensi del Codice dei contratti, ipotizzando l’applicazione della stessa disciplina vigente per gli Enti Locali. La norma consente di aumentare la quota di spesa pubblica che transita nelle Convenzioni *ex art. 26* legge n. 488/99 e permette di fissare un *benchmark* per la quota relativa alla spesa delle partecipate/municipalizzate per le merceologie oggetto di convenzione.

Per ciò che riguarda il comma 6 vi è da dire che l’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 prevede - fermi restando gli attuali obblighi previsti dal legislatore statale di ricorso a strumenti di acquisto centralizzati - che siano individuati con apposito DPCM i beni e i servizi e le relative soglie per i quali le amministrazioni statali e regionali (nonché enti SSN) devono ricorrere a Consip o ad altro componente del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. Da tale misura, però, risultano attualmente esclusi gli Enti Locali. La disposizione in esame allinea gli EE.LL. rispetto agli obblighi previsti dal D.L. n. 66/2014 per le altre tipologie di amministrazioni.

Al contempo, si prevede, al comma 7, che i Comuni possano procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 33 del d.lgs. n. 163/2006, per gli acquisti di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando per tali acquisti gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014, secondo la modifica qui disposta, nonché il rispetto del *benchmark* delle convenzioni Consip.

Con il comma 8 si intende lasciare alle pubbliche amministrazioni la possibilità di negoziare - anche al di fuori del Mercato Elettronico della PA o degli altri strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Acquisto Territoriali - le acquisizioni di beni e servizi al di sotto di una soglia minima (pari a 1.000 euro), al fine di escludere i cosiddetti “microacquisti” dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici.

Con il comma 9 si prevede, in linea con il comma 8, che gli Enti del S.S.N., ovvero, per essi, le regioni e le province autonome, possano, per acquisti al di sotto di 1.000 euro, godere della medesima esenzione prevista dal precedente comma 8.

In definitiva, mentre con il comma 6 si fanno rientrare gli Enti locali nell’ambito delle misure previste dal d.l. n. 66/2014 (aggregazione della domanda mediante Soggetti Aggregatori), con i successivi commi 7, 8 e 9 si concedono agli stessi Enti locali possibilità di acquistare beni e servizi per importi inferiori ai 1.000 euro senza dover ricorrere al MEPA.

Con il comma 10 si intende consentire l’utilizzazione degli strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro) e negoziazione (sistema dinamico di acquisizione, MEPA) anche con riferimento alle attività di manutenzione. Ciò al fine di soddisfare le esigenze manifestate da varie amministrazioni (tra cui le scuole) con riferimento a specifiche attività. La norma tiene conto tuttavia delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuiscono all’Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione degli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette Amministrazioni.

Con il comma 11, si prevede di introdurre, per tutte le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di un milione di euro.

L’individuazione di tale soglia, effettuata partendo da una analisi dei dati ANAC sugli acquisti di importo superiore a euro 40.000,00, lascia all’amministrazione ampi margini di flessibilità sugli acquisti di minore importo, limitando l’obbligo di programmazione a circa il 10% delle procedure

considerate dai predetti dati ANAC, pur prendendo in considerazione circa l'80 % della relativa spesa per beni e servizi.

Viene contestualmente abrogata la norma che attualmente prevede la mera facoltà di programmazione.

Con il comma 12 vengono limitati i compiti delle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, prevedendo che il versamento all'Erario delle somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le p.a. di cui all'elenco ISTAT, venga inteso come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile.

Se da un lato per la Pubblica Amministrazione l'effetto dovrebbe essere neutrale, si evidenzia che per le Società la previsione ha effetti rilevanti in quanto limita il versamento dei risparmi nel caso non ci sia utile o l'utile non sia capiente, evitando così onerose esposizioni finanziarie.

Si evidenzia, poi, che il controllo potrà comunque certamente essere assicurato, come pure evidenziato, attraverso gli organi di controllo (collegi dei sindaci o dei revisori), nonché mediante l'utilizzo dei poteri dell'azionista esercitati dalla PA, e, ove si tratti di società *in house*, come Consip, anche mediante gli strumenti di controllo analogo a disposizione delle medesima Pubblica Amministrazione.

Con riferimento ai commi da 13 a 16, si rappresenta quanto segue.

Attualmente le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adesione alle Convenzioni, confrontano le caratteristiche dei beni/servizi ritenuti adeguati alle proprie esigenze con quelle dei beni/servizi in Convenzione.

La numerosità e la varietà di tale insieme di caratteristiche fa sì che le amministrazioni rilevino spesso diversità tra i beni/servizi in Convenzione e quelli di interesse, con conseguenti difficoltà applicative nella verifica del rispetto dell'obbligo di adesione e/o del rispetto del *benchmark*.

Al fine di limitare tale fenomeno, con la misura in commento si dispone di limitare il confronto delle caratteristiche alle c.d. "caratteristiche essenziali" dei beni e dei servizi in Convenzione.

In altri termini, un'amministrazione, riscontrata la rispondenza delle caratteristiche essenziali dei beni/servizi in Convenzione rispetto all'esigenza da soddisfare attraverso l'acquisizione, anche in presenza di differenze delle altre caratteristiche, ha l'obbligo di aderire alle Convenzioni (in caso di obbligo assoluto), ovvero di applicare, quale limite massimo per i propri acquisti autonomi, i prezzi delle convenzioni (prezzi *benchmark*).

Con il D.L. n. 66/2014 è stata sperimentata la possibilità di individuare «caratteristiche essenziali» dei beni/servizi presenti nelle Convenzioni esistenti alla data.

Con la misura in commento si dispone la previsione espressa, quale *benchmark* di prezzo/qualità per acquisti fuori convenzioni Consip, del prezzo corrispondente al bene/servizio in Convenzione, qualificato esclusivamente in base alle «caratteristiche essenziali».

Il modello ipotizzato deve essere sostenuto da un sistema di controllo sugli acquisti fuori Convenzione Consip, che richieda all'interno dell'amministrazione acquirente progressivi livelli di autorizzazione gerarchica (eventualmente, prevedendo l'obbligo di inserire nella BDNCP, oltre al RUP, anche il nome dell'autorizzatore ultimo).

I risparmi derivanti dalla misura sono stati calcolati applicando la percentuale di risparmio derivante dall'indagine MEF-ISTAT per le categorie merceologiche diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 all'importo stimato del dato di spesa relativo alle medesime merceologie, decurtato della spesa derivante da acquisti già effettuati tramite Consip, di una stima della spesa derivante da acquisti già intercettata dalle centrali di acquisto regionali, della spesa relative alle

categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, nonché di una percentuale di spesa ritenuta presumibilmente non soddisfabile dalle iniziative del Programma, in quanto espressione di fabbisogni specifici delle Amministrazioni.

Una stima dei risparmi, derivanti dall'ulteriore importante beneficio risultante dal più ampio ricorso alle Convenzioni Consip a fronte del restringimento della libertà di acquisto autonomo (confronto delle sole "caratteristiche essenziali"), non è univocamente quantificabile, per cui, cautelativamente, non è stata computata nel calcolo dei risparmi derivanti dall'applicazione della norma.

Art. 29

(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni)

La disposizione è volta a garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

A tal fine, la norma prevede che Consip S.p.A. (o il soggetto aggregatore interessato) acquisisca il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.

Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Infine, il comma 7, prevede che, nelle acquisizioni di beni e servizi, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

Capo II

Efficientamento della spesa sanitaria

Art. 30

(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche)

L'articolo introduce la previsione di piani aziendali di rientro riferiti ai singoli enti dei servizi sanitari regionali recanti misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti stessi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, gli enti del SSN, al comma 2, sono chiamati a:

- assicurare la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione,
- ad attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità e pubblicandone gli esiti entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il comma 3, prevede che il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Al comma 4, si prevede che ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individui, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta per le Regioni in Piano di rientro, le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura ad esclusione delle ASL, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati, in ragione delle funzioni assistenziali e delle tariffe predefinite per prestazioni, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 502 del 92 e s.m.i., come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o in valore assoluto di almeno 10 milioni di euro;
- un disallineamento rispetto ai parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, l'individuazione delle aziende avverrà entro il 31 marzo dell'anno sulla base dei dati CE relativi al IV trimestre 2015, ed utilizzando dati di attività relativi all'anno 2014.

Il comma 6 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, definisce la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Al medesimo decreto spetta, altresì, definire le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali.

Con il comma 7 si demanda ad apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di apportare i necessari aggiornamenti agli schemi di rilevazione dei dati di bilancio, al fine di dare evidenza nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerenti con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 8, i piani di rientro aziendali, di durata non superiore al triennio, dovranno essere presentati entro i successivi 90 giorni a partire dall'individuazione delle aziende da parte della regione, e dovranno contenere le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta.

I commi 9 e 10 rimettono alle regioni il compito di approvare, entro trenta giorni dalla presentazione, il piano dell'ente, previa valutazione circa l'adeguatezza delle misure previste dai piani e la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e le linee guida di cui al comma 6. L'approvazione avviene con provvedimento della Giunta regionale o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni in piano di rientro sono tenute ad un'ulteriore verifica circa l'adeguatezza delle

misure previste nei piani di rientro aziendali, rispetto ai piani di rientro regionali; inoltre, sono tenute ad individuare in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, gli obiettivi di riequilibrio economico finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale. Restano ferme le valutazioni da operarsi da parte dei predetti Tavoli tecnici e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ordinaria attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.

Gli interventi individuati dai piani aziendali sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.

Il comma 11 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni e quanto previsto all'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 191 del 2009, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi programmati nei piani di rientro aziendali. Nel caso in cui si verificano le condizioni che determinano l'adozione dei piani di rientro degli enti, di cui ai commi 4 e 5, le regioni che non hanno già provveduto, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata. E' demandata ai Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) la verifica del rispetto di tale previsione. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro aziendali entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento e l'importo degli scostamenti negativi programmati nel piano di rientro aziendale.

Il comma 13 prevede che la regione ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, verificano trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro aziendali.

In caso di verifica trimestrale positiva, la gestione sanitaria accentrata potrà erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 12, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa la regione ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, è tenuta ad adottare le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro aziendale. I risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, rispetto agli obiettivi programmati nel piano di rientro, sono pubblicati sul sito internet della regione al termine di ogni esercizio.

Il comma 14, introduce una misura volta ad assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni recate dall'articolo in esame, prevedendo che tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, devono prevedere la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 in caso di mancata trasmissione del piano di rientro aziendale all'ente interessato ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro aziendale.

Il comma 15 prevede che, a decorrere dal 2017, le disposizioni sopra illustrate, si applicheranno anche alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta ovvero ad altri enti pubblici individuati da leggi regionali, che si trovino nelle condizioni sopra indicate.

Il comma 16, demanda ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, la definizione dei criteri di valutazione, dei dati da prendere in considerazione, delle modalità di calcolo e dei relativi parametri di riferimento, per l'individuazione da parte delle Regioni delle aziende e dei presidi da sottoporre ad un piano di rientro.

Si prevede, altresì, che con successivo decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016,

vengano apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria.

Infine, i commi 17 e 18 mirano a perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché a conseguire risparmi di spesa, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ultimo biennio hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione. Si prevede, a tal fine, la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate.

Art. 31

(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 prevede che al fine di garantire un efficientamento nel settore degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

Il comma 2 evidenzia che qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Il comma 3 prevede che i singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Il comma 4 prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

Il comma 5 prevede che a livello nazionale la cabina di Regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:

a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto

economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);

b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Age.Na.S. e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici

c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA

d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.

Art. 32

(Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016)

Il comma 1 prevede che in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e dall'articolo 9-septies del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la procedura di cui al comma 7. L'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso.

Nel comma 3 si specifica che l'attuazione del comma 1, per l'anno 2016 è finalizzata a una quota pari a 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della somma resta condizionata all'approvazione del provvedimento di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede che, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Ssn nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la "*Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn*".

Il comma 5, nell'ambito degli equilibri programmati di finanza pubblica, disciplina le attività da svolgersi da parte della Commissione.

Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 5, la Commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua

approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da pubblicare in Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei Conti.

Il Sole
24 ORE

Salvia

dell'economia e delle finanze la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

Comma 4. Si prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a decorrere dall'anno 2016.

Comma 5. Si abroga la disposizione relativa al rimborso a favore delle delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti.

Comma 6. Si dispone la cessazione, a decorrere dall'anno 2016, dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

Comma 7. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, a decorrere dall'anno 2016.

Comma 8. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa connessa alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2016 e 2017.

Commi 9 e 10 (zone franche urbane). Si dispone che le risorse stanziare in favore delle zone franche urbane siano destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Si prevede, altresì, che il MISE adotti nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative a determinate agevolazioni già concesse.

Comma 11. Si dispone la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Comma 12. Si prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi.

Commi 13 e 14 (Ministero Giustizia). Si dispone che il Ministero della giustizia adotti misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Comma 15. La disposizione, nel modificare l'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, consente la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ma strettamente connessi.

Comma 16. La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative, nonché della durata dell'incarico del commissario straordinario. Inoltre, è prevista la proroga (al 28 febbraio 2016) del termine per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della giustizia - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze - concernente l'individuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.

Comma 17. La norma è diretta a prorogare il termine, previsto dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge n. 83 del 2015, entro il quale è consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione di apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolte dal personale dei comuni

già applicato presso i medesimi uffici, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 526, della l. n. 190 del 2014.

Comma 18. Si dispone la riduzione delle autorizzazioni di spesa connesse ai contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Commi 19 e 20. Si dispone l'aumento di talune tariffe consolari.

Comma 21. Si dispone che una quota delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-18 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rimanga acquisita all'entrata e che non si applichino le disposizioni che prevedono la destinazione di una quota delle stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

Comma 22. La disposizione prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero.

Comma 23. Si dispone il versamento all'entrata delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante ordini collettivi di pagamento e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni.

Comma 24. Si dispone che le risorse finanziarie degli ex IRRE confluite nel bilancio dell'INDIRE, relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario.

Commi 25, 26 e 27. Si dispone che le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.

Si dispone, poi, che, con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda alla individuazione degli atenei interessati alla definizione delle modalità di recupero delle somme e alla quantificazione delle somme non spese.

Comma 28. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa stanziata a favore di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a.

Comma 29. Si dispone la riduzione delle risorse stanziate in favore di apposito programma di sperimentazione informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 30. Si dispone la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 296, del 2006, in materia di trasposto pubblico locale.

Comma 31. Si sopprime la disposizione recante l'autorizzazione di spesa a favore di imprese marittime.

Comma 32. Si prevede che il Ministero della difesa assicuri la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di euro annui nell'anno 2016 e a 100 milioni nell'anno 2017; tali proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione.

Comma 33. La disposizione estende l'aliquota Iva al 4%, già riconosciuta agli e-book dall'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2014), agli altri prodotti editoriali. L'estensione è operata con lo stesso metodo utilizzato dalla richiamata disposizione della legge di stabilità, che interpreta il decreto n. 633 del 1972, nella parte in cui riconosce l'agevolazione ai prodotti editoriali, adeguandolo al progresso tecnologico e al sempre maggiore ricorso a mezzi

elettronici di produzione, diffusione e fruizione dell'informazione e della cultura: si sostiene, in definitiva, la neutralità del supporto, ai fini dell'applicazione del regime agevolato. L'applicazione della disposizione determina una perdita di gettito che può stimarsi in 7,2 milioni di euro, considerando il fatturato derivante dalla vendita di quotidiani e periodici in formato digitale, tramite mezzi di comunicazione elettronica, pari a circa 40 milioni di euro. La stima è costruita su dati di diffusione ADS.

Comma 34. Si prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall'anno 2017.

Commi 35 e 36. Si prevede di favorire la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni e per la sicurezza della ciclabilità cittadina attraverso contributi statali a sostegno di progetti che si prefiggano tali finalità.

Comma 37. Si fa riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Al riguardo, si provvede, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, alla riorganizzazione della Scuola, per assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato.

Commi da 38 a 43. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, si prevede l'incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Tale norma implica una riduzione dei costi amministrativi e persegue l'obiettivo di una riduzione delle spese correnti, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino. Si prevede, al riguardo, anche la soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA.

In particolare, la soppressione di ISA S.p.A. e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirebbe comunque l'azzeramento delle spese per la *governance* che ammontano a circa 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, a 180.000 con riferimento agli organi statutari di SGFA e a circa 200.000 con riferimento a ISA. Con riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, si precisa che si tratta di 35 dipendenti a tempo indeterminato, inclusi i dirigenti.

L'attuazione di tale riorganizzazione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente di due subcommissari che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Comma 44. Si dispone che l'Associazione Formez PA realizzi una riduzione delle spese di funzionamento, anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Si prevede di modificare conseguentemente lo Statuto dell'Associazione.

Comma 45. Si prevede che l'Osservatorio per i servizi pubblici locali operi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, si precisa che le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio saranno individuate con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Comma 46. Si dispone la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico. La trasformazione della CCSE

in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: i) l'attribuzione di un patrimonio netto; ii) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese. Si fissa il patrimonio del nuovo ente in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. Si prevede che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Commi da 47 a 51. La norma prevede, per le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, taluni limiti ai compensi.

A tal fine, le società interessate dalla disposizione fissano i compensi corrisposti ai loro amministratori, dirigenti e dipendenti entro i limiti stabiliti con apposito decreto del MEF che classifica queste società sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Non possono comunque essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone altresì, analogamente a quanto già previsto per la pubblica amministrazione, che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali (provvedimento di conferimento dell'incarico, durata, compenso, etc).

Titolo VII

Enti territoriali e locali

Art. 34

(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome)

Il comma 1 stabilisce il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e Province autonome per gli anni 2017 – 2019, nonché le modalità con cui tale concorso deve essere realizzato.

Il comma 2 proroga al 2019 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 3 prevede che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, sia realizzato per gli anni 2016-2019 secondo modalità da stabilire mediante Intesa.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 prevedono, per il 2016, l'attribuzione di un contributo alle regioni per complessivi 1.300 milioni, ripartiti fra le stesse secondo gli importi indicati nella tabella 1. È previsto che i predetti importi possano essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Art. 35

(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)

Le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto ai predetti enti di conseguire l'equilibrio fra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza. Conseguentemente, con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, per gli enti locali, cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e tutte le norme riguardanti il patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, l'applicazione, negli esercizi 2016 e successivi, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti e gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali. Analogamente, sono soppresse le precedenti regole previste per le regioni attesa la loro ridefinizione nei commi che seguono.

Il comma 4 definisce il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio. In particolare, ai fini del predetto saldo di competenza, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2016, l'obbligo per gli enti di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto del saldo di cui al comma 3.

Il successivo comma 6, per l'anno 2016, prevede l'esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. Tale esclusione opera, nei limiti di 500 milioni di euro, subordinatamente al riconoscimento in sede europea di margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

Il comma 7 detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dagli enti nonché per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica. A tal fine, viene previsto che gli enti locali e le regioni trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative alle entrate finali e alle spese finali in termini di competenza, con tempi e modalità che saranno definiti con appositi decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, il successivo comma 8 stabilisce l'obbligo per gli enti di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>», una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e, ove previsto, dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto di cui al precedente comma 7. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per

l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo, si applica all'ente soltanto la sanzione relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 11, lettera e).

Il comma 9 dispone che in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte degli enti locali decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all'ente locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Viene, infine, previsto che, nel caso in cui la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta entro i predetti trenta giorni attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applica all'ente locale, oltre alla sanzione consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui alla richiamata lettera e) del comma 11, anche la sanzione di cui alla lettera f) del medesimo comma 11 comportante la riduzione delle indennità di funzione dei soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Viene, infine, precisato che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'ente inadempiente è assoggettato a tutte le sanzioni previste dal comma 11 e che l'invio successivo della certificazione non dà, in ogni caso, diritto all'erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno oggetto di sospensione.

Il comma 10 prevede l'obbligo, unicamente per l'ente locale o la regione che registra, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, anche decorsi i 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione; gli altri enti, invece, non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.

Il comma 11 definisce le misure sanzionatorie da applicare agli enti che non rispettano l'obiettivo del pareggio fra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti dalle regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato; b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio del 31 marzo per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; c) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della sanzione; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dell'obiettivo del pareggio.

I commi 12 e 13 disciplinano le ipotesi in cui la violazione del pareggio sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, le sanzioni di cui al comma 11 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

I commi 14 e 15 introducono misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, sancendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dall'ente prevedendo sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi della regola del pareggio o del rispetto artificioso della stessa.

I commi da 16 a 18 recano la disciplina della regionalizzazione dell'equilibrio complessivo di competenza. Attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale, si consente alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi di saldo dei singoli enti e della regione medesima – fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale - al fine di permettere agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per l'effettuazione di impegni di spese in conto capitale, senza incorrere nella violazione del pareggio. In particolare, le due forme di flessibilità territoriale del pareggio, verticale e orizzontale, sono riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione - articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre.

Il comma 19 introduce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

Il comma 20 prevede che per le autonomie speciali, esclusa la regione Sardegna, per gli anni 2016 e 2017, resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Conseguentemente, negli anni 2016 e 2017, la disciplina del pareggio di bilancio di cui al presente articolo si applica ai predetti enti a fini conoscitivi.

Art. 36

(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti)

La previsione di assoggettamento delle Autorità amministrative indipendenti, indicata al comma 1, al regime di tesoreria unica, nasce dall'esigenza di ricondurre a omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento. Con ciò, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa, si supera la prassi consolidata in base alla quale sono state assoggettate al sistema di TU solo le Autorità che ricevono finanziamenti da parte del bilancio dello Stato.

La Corte costituzionale (sentenza 256 del 2007), con riferimento all'AVCP aveva infatti chiaramente delineato il meccanismo di autofinanziamento di detta Autorità che comporta una contribuzione obbligatoria, imposta in base alla legge, gravante sul "mercato di competenza", riconducendo detti contributi alla categoria dei tributi statali.

Tale principio è stato ripreso e sviluppato dal Consiglio di Stato nelle sentenze 4231 e 4232 del 2013. La norma (commi da 1 a 4), nell'inserire l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali nella tabella A allegata alla legge 720 del 1984, definisce il percorso per l'assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° marzo 2016) e quello per lo

smobilizzo degli investimenti (30 giugno 2016). Per uniformità di trattamento con gli altri enti assoggettati al sistema di tesoreria unica vengono estesi alle Autorità:

- il principio in base al quale sono escluse dalla tesoreria unica le risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non assistite da contributo dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
- l'individuazione degli investimenti da smobilizzare, sulla base del decreto ministeriale 27 aprile 2012.

Il comma 5 stabilisce, quale regola generale per l'assoggettamento a tesoreria unica delle Autorità amministrative indipendenti, la riscossione di diritti o contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali.

Art. 37

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli enti di ricerca)

La norma dispone che, per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca. La finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2016 - 2018. Per ciascun anno del nuovo triennio, quindi, la crescita del fabbisogno per il sistema universitario non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso di crescita pari al 3 per cento, mentre per gli enti pubblici di ricerca la crescita del fabbisogno è determinata annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato, incrementato di un tasso di crescita pari al 4 per cento.

Alla luce dell'introduzione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per il solo anno 2016 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.

Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca è determinato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita del 4 per cento.

Il comma 639, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è stato rivisto al fine di disciplinare, in modo puntuale, i pagamenti annuali che non concorrono alla determinazione del fabbisogno degli enti di ricerca; vengono, pertanto, espressamente esclusi i pagamenti annuali derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, dei pagamenti dell'ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (disposizione già prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) e dei pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla

contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.

La norma prosegue disciplinando il monitoraggio in itinere ed ex post, prevedendo nel primo caso l'obbligo da parte degli enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c) e, nel secondo, l'obbligo dei Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a).

Alla luce della revisione del comma 639, per il triennio 2016-2018 non risulta necessario prorogare le disposizioni di cui al comma 640, in quanto puntualmente disciplinate dal comma innovato.

Il fabbisogno finanziario annuale determinato sia per il sistema universitario statale che per i principali enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Art. 38

(Norme finanziarie per province e città metropolitane)

Il comma 1 prevede un contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario di 400 milioni di euro annui finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Ai sensi del comma 2, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo che, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è esclusivamente finalizzato a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Il predetto fondo verrà ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato.

Il comma 3 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata, di un Commissario, non remunerato, al fine di assicurare, il completamento degli adempimenti necessari all'attuazione dell'Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014 in materia di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, e ciò in attuazione della riforma di cui alla legge n. 56 del 2014.

Ai sensi del comma 4, sono attribuite alla regione, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane.

Il comma 5 precisa che il suddetto Commissario opera d'intesa con i Presidenti delle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo dell'11 settembre sopra citato, non hanno completato il trasferimento delle risorse.

Il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni.

Il comma 6 dispone che il personale delle città metropolitane e delle province, collocatosi in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del relativo bando di mobilità, sia inquadrato nei ruoli del predetto Ministero prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Infine, si prevede che, al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. L'acquisizione del personale di cui al periodo precedente è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Titolo VIII **Norme in materia di controversie contro lo Stato**

Art. 39

(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

L'Italia, come molti altri Stati membri del Consiglio d'Europa, ha espressamente attivato con la legge n. 89 del 2001 un rimedio interno di carattere esclusivamente riparatorio in favore di chi abbia subito la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, interesse protetto dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo strumento individuato ad ora dalla legge Pinto è, quindi, esperibile soltanto dopo che la durata del processo sia divenuta irragionevole e la lesione del corrispondente interesse maturata.

In altri Stati, viceversa, è stato predisposto anche un rimedio di carattere preventivo (es.: Germania, Polonia), finalizzato a prevenire la stessa violazione del principio della durata ragionevole del processo.

Comma 1. Lettera *a*). Lo scopo della norma in esame, dunque, è proprio quello di perfezionare e valorizzare, anche nell'ordinamento italiano, gli strumenti di accelerazione del processo a disposizione delle parti, configurandoli quali veri e propri rimedi di natura preventiva, da attivarsi cioè prima che si integri la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'adozione di meccanismi acceleratori idonei a scongiurare l'irragionevole durata del processo è, del resto, fortemente raccomandata anche dal Consiglio d'Europa (si veda il rapporto della Commissione di Venezia adottato nelle riunioni del 15 e 16 dicembre 2006).

Secondo la formulazione dei nuovi articoli 1-*bis* e 1-*ter* della legge 89 del 2001, è diritto di ciascuna parte di un processo rivolgere istanza al giudice affinché vengano adottate misure acceleratorie, a maggior ragione quando vi è motivo di temere che la durata del processo non resterà contenuta entro termini ragionevoli.

Accanto al rimedio preventivo, resta comunque configurato anche quello meramente riparatorio, operante *ex post*, così come avviene in Germania, Austria, Romania, Polonia e Slovenia.

Il previo esperimento del relativo strumento acceleratorio diviene condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001: la parte che, pur sussistendone i presupposti, non si avvalga della facoltà di chiedere l'adozione di meccanismi tesi ad assicurare la rapida

definizione del giudizio perde il diritto a ricevere un indennizzo ai sensi della legge Pinto. I rimedi preventivi devono, dunque, essere esperiti prima che la durata del processo divenga irragionevole ed entro un termine (6 mesi) utile a che il giudice possa concretamente velocizzare il procedimento.

Allo scopo di individuare gli strumenti acceleratori a disposizione delle parti, con riferimento al processo civile, il nuovo articolo 1-ter, comma 1, valorizza alcune norme del codice di procedura civile di recente introduzione. Il principale rimedio acceleratorio è costituito dal ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti, nonché dall'istanza di conversione dal rito ordinario al rito sommario (articolo 183-bis) proponibile entro l'udienza di trattazione.

Oltre alle ipotesi speciali (d.lgs. 150 del 2011) in cui si applica obbligatoriamente, il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti ha carattere generale, cioè si attaglia a ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento, costitutive), purché la causa sia attribuita alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Anche la Corte di Cassazione propende per la qualificazione del procedimento sommario quale rito speciale, semplificato o accelerato, a cognizione piena, alternativo a quello ordinario, giacché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti. Quel che più rileva è che, ai fini della decisione, la conoscenza dei fatti viene acquisita attraverso un'istruttoria notevolmente semplificata, tale da imprimere un'accelerazione al giudizio, secondo la discrezionale determinazione del giudice.

L'adozione del rito sommario a cognizione piena non comporta, pertanto, una significativa rinuncia a facoltà processuali né tantomeno produce alcuna lesione del diritto di difesa.

Per le cause escluse dal campo di applicazione del rito sommario (assoggettate alla competenza del tribunale collegiale, di competenza del giudice di pace, attribuite in unico grado alla corte d'appello, attribuite in grado di appello al tribunale in composizione monocratica), il rimedio acceleratorio e preventivo consiste, invece, nella facoltà della parte di richiedere al giudice di pronunciare sentenza al termine della discussione a norma dell'articolo 281-sexies.

Nel processo penale, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, l'imputato e le altre parti costituite, personalmente o mediante procuratore speciale, possono presentare istanza di accelerazione entro i sei mesi precedenti il superamento del termine di ragionevole durata. La norma modifica l'attuale previsione, che consente analoga istanza solo nei trenta giorni successivi al superamento del termine. In questo modo lo strumento offerto dall'istanza assume logicamente natura preventiva.

Per quanto riguarda il processo amministrativo, l'articolo 1-ter, comma 3, richiama l'istanza di prelievo, istituto configurato dalla novella come prodromico alla definizione del giudizio in forma semplificata (articolo 74 del codice del processo amministrativo), così da rendere reale l'effetto acceleratorio del rimedio preventivo in esame. Il decreto-legge 112 del 2008, articolo 54, comma 2, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 2008, e successivamente modificato dalla legge 104 del 2010, prevede, a pena di improponibilità della domanda a norma della legge 89 del 2001, la presentazione di un'istanza volta a segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio.

La novella odierna è tesa a definire il termine entro cui depositare l'istanza di prelievo (sei mesi precedenti il superamento dei termini di ragionevole durata) onde evitare la presentazione della stessa a ridosso della decisione quando non è più possibile l'esperimento efficace di correttivi volti ad impedire la violazione del termine di ragionevole durata o a contenerne l'entità.

La fissazione del limite temporale consente, infatti, all'autorità giudicante di gestire il ruolo in modo tale da pervenire alla decisione in un tempo ragionevole. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma

semplificata, in omaggio al principio dell'economia dei mezzi processuali. La possibilità per il giudice di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Analogo rimedio acceleratorio è previsto dai commi 4-5, sia nei giudizi per responsabilità contabile amministrativa che per il contenzioso di natura pensionistica davanti alla Corte dei Conti.

L'istanza di accelerazione è disciplinata autonomamente dal comma 6 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione al fine di consentirne la proposizione anche laddove la Cassazione intervenga fuori dalla giurisdizione ordinaria. Si pensi all'ipotesi del regolamento di giurisdizione. In questi casi è previsto un termine per la proposizione dell'istanza proporzionato alla durata ragionevole del giudizio di legittimità ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis.

Al comma 7 viene, infine, esplicitato che l'eventuale esperimento dei rimedi preventivi/acceleratori non incide in alcun modo sull'applicazione delle disposizioni inerenti l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.

Lettera b). L'esperimento *ex ante* dello strumento acceleratorio a disposizione della parte è configurato come condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001.

Il giudice è, quindi, tenuto a dichiarare inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che abbia mancato di azionare i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui al nuovo articolo 1-ter.

Lettera c). Nel nuovo comma 2-*quinquies*, dell'articolo 2, è stata prevista l'esclusione dell'indennizzo nelle ipotesi (tipiche e atipiche) in cui la parte abbia abusato dello strumento processuale.

In particolare, si esclude la riparazione in favore di chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, in linea con un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Una situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall'incertezza dell'esito della lite può essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell'attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio. In quest'ultimo caso, pur non potendosi configurare una fattispecie di lite propriamente temeraria, per l'iniziale buona fede della parte attrice, la reazione ansiogena su cui si fonda il diritto all'equa riparazione ai sensi della legge Pinto è da escludersi a decorrere dal momento in cui la parte stessa acquisisce tale consapevolezza, facendo venir meno da allora in poi il diritto all'indennizzo per la successiva irragionevole durata della causa.

Lettera d). Nella formulazione del nuovo comma 2-*sexies*, dell'articolo 2, si configurano casi di presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo.

Viene escluso, salva dimostrazione dell'incidenza della violazione, l'indennizzo nel caso di prescrizione del reato, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo affermato in tale ipotesi l'assenza di un pregiudizio importante e riconosciuto alla declaratoria di prescrizione un effetto riparatorio del danno non patrimoniale da violazione della ragionevole durata.

Lo stesso nell'ipotesi di contumacia della parte nei processi in cui tale istituto si applica; estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e 84 del codice del processo amministrativo; perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo.

E' fatta, peraltro, salva la possibilità di riconoscere un indennizzo nei casi in cui la prescrizione del reato non compensi integralmente il danno sofferto ovvero nei casi in cui la contumacia risulti espressione di una precisa scelta difensiva della parte, di tal che non si possa escludere il patimento conseguente all'eccessiva durata del processo.

Analoga presunzione relativa opera anche in sfavore della parte che, nel giudizio amministrativo presupposto, non abbia presentato istanza di riunione nonostante la pendenza di giudizi dalla stessa introdotti e pur ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, nonché in sfavore della parte che abbia introdotto domande nuove con ricorso separato pur ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo.

Viene, in sintesi, introdotta l'esclusione dell'indennizzo nei casi di mancata presentazione di istanza di riunione e di mancata proposizione di domande nuove mediante l'istituto dei motivi aggiunti, configurando tali strumenti un forma di aggiunzione che il legislatore ha introdotto per assicurare la soddisfazione dell'interesse sostanziale delle parti e per finalità di economia processuale.

L'indennizzo è – salvo prova contraria – escluso anche nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Si consente in tal modo al giudice di non riconoscere il diritto all'indennizzo per le cause bagatellari.

Nel nuovo comma 2-*septies*, invece, si definisce un'ulteriore ipotesi di esclusione del diritto quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto, recependo positivamente il principio della *compensatio lucri cum damno*.

Lettera e). Attraverso la sostituzione del comma 1, dell'articolo 2-*bis*, si è realizzata la riduzione delle soglie minime e massime dell'indennizzo, fissate rispettivamente in 400 e 800 euro annui o per frazioni superiori a sei mesi, per il periodo eccedente l'irragionevole durata, adeguandole agli *standard* accolti dalla Corte di Strasburgo. Si prevede, altresì, la possibilità di incrementi e di riduzioni nella quantificazione dell'indennizzo, senza, del resto, sacrificare le specificità del caso concreto.

Lettera f). Con l'introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'articolo 2-*bis* sono previste ipotesi di riduzione facoltativa del *quantum* dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. La pluralità delle parti può rendere necessari adempimenti, incumbenti istruttori o accertamenti tali da determinare uno slittamento dei tempi normalmente occorrenti.

E' inoltre disciplinato il caso della riunione di più procedimenti, introducendo un meccanismo incentivante per la parte che, nel giudizio presupposto, presenti istanza di riunione di più giudizi connessi.

Lettera g). Si modifica il comma 1, dell'articolo 3, superando il meccanismo della competenza *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, ciò anche al fine di consentire all'ufficio giudiziario dove è intervenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, tutti i correttivi necessari a rendere più efficiente il processo e a contenere l'entità del fenomeno.

La domanda di equa riparazione si può, dunque, proporre con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.

Lettera h). Con l'introduzione di una disposizione *ad hoc* al comma 4, dell'articolo 3, si è esclusa la possibilità di designare per il giudizio ai sensi della legge Pinto il giudice del processo presupposto.

Lettera i). La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affermato il principio secondo cui lo Stato non può in nessun caso negare la tutela del diritto adducendo la mancanza di risorse. In sede di Comitato dei Ministri, l'Italia ha rappresentato, fin dal 2012, la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'ordine di pagamento in conto sospeso la cui procedura è disciplinata dall'articolo 14 del decreto-legge 669 del 1996.

Attraverso tale procedura si permette alle Amministrazioni dello Stato debentrici di effettuare pagamenti di debiti scaturenti da provvedimenti giurisdizionali (o da lodi arbitrali), aventi efficacia

esecutiva, anche qualora non sussista disponibilità di bilancio nello stesso capitolo di pertinenza dell'Amministrazione stessa.

Questa procedura rappresenta un ulteriore strumento per dare ossequio al giudicato, liquidare le somme stabilite nei decreti esecutivi *ex lege* Pinto e, dunque, assicurare l'effettività della riparazione in favore della parte che abbia patito il pregiudizio.

Il Dirigente responsabile della spesa dispone il pagamento delle somme dovute emettendo uno speciale ordine di pagamento rivolto all'Istituto tesoriere (Banca d'Italia), da regolare in conto sospeso con successiva reintegrazione. Si tratta, quindi, di un metodo che consente una forma di anticipazione che la Banca d'Italia fornisce all'Amministrazione dello Stato per dar seguito ai pagamenti urgenti senza necessità di individuare una copertura negli stanziamenti di competenza.

La nuova formulazione del comma 7, dell'articolo 3, tiene dunque conto di questa eventualità, integrando la previsione previgente.

Lettera l). Con l'inserimento dell'articolo 5-*sexies*, si favorisce l'adempimento dell'Amministrazione entro il termine semestrale dalla notifica del provvedimento che ha deciso sulla domanda di equa riparazione, attraverso una procedura chiara dove sono definiti puntualmente gli oneri di comunicazione e documentazione, l'assolvimento dei quali da parte del creditore consente all'Amministrazione una più celere definizione del pagamento. Il termine semestrale è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in questa materia.

Dunque, al fine di emettere gli ordini di pagamento nel citato termine, l'Amministrazione acquisisce una dichiarazione finalizzata all'accertamento dell'identità del creditore in coerenza con le disposizioni di cui al Regio decreto del 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modifiche, al Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nonché alle Istruzioni del servizio di Tesoreria dello Stato approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007.

La norma mira a rendere obbligatoria la regolare presentazione della dichiarazione e della documentazione pedissequamente alla notifica del provvedimento che ha deciso l'equa riparazione al fine di consentire all'Amministrazione di procedere al pagamento tempestivamente. Anteriormente al decorso del termine semestrale, i creditori non possono promuovere azioni esecutive. In tal modo si evita un aggravio per l'amministrazione in termini di condanna alle spese legali e penalità di mora, laddove l'amministrazione non sia stata posta in condizione di procedere allo spontaneo adempimento.

L'obbligatorietà dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva, con annessa documentazione giustificativa, riduce altresì il fenomeno dei frazionamenti della lite.

L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso all'emissione dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Tale previsione garantisce l'assolvimento degli obblighi indennitari derivanti dalle decisioni di condanna per l'eccessiva durata dei processi e risolve ogni contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Decorso infruttuosamente il termine semestrale, resta impregiudicato il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Qualora si proponga azione per l'ottemperanza, l'eventuale commissario *ad acta* potrà essere nominato esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione soccombente, con esclusione delle figure apicali.

La nomina di commissari *ad acta* individuati tra i soggetti appartenenti all'amministrazione debitrice assicura efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento dell'incarico, favorendo le operazioni sui relativi capitoli di spesa per l'emissione degli ordinativi di pagamento.

I compensi disposti in favore dei dirigenti nominati rientrano nel regime dell'onnicomprendività *ex* articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001.

In aderenza al divieto di effettuare per cassa pagamenti a carico delle Pubbliche amministrazioni che superino l'importo di €1000,00, sono ridefinite le modalità di pagamento degli indennizzi ai sensi della legge Pinto: l'estinzione dei titoli di spesa si effettua mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa; è consentita l'estinzione dei titoli mediante vaglia non trasferibili o contanti esclusivamente per importi inferiori a €1.000,00; la procura speciale è ammessa solo per importi inferiori a €1000,00. La disposizione si pone, dunque, in linea con quanto prescritto alle lett. a) e b), del comma 4-*ter*, dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, norme introdotte dal comma 2, dell'articolo 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011. Le operazioni di pagamento sono disposte – di regola – mediante l'utilizzo di strumenti telematici, e i pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di €1000,00. L'esclusione dell'utilizzo del vaglia cambiario quale modalità di estinzione dei pagamenti superiori a €1000,00, inoltre, consente di prevenire il ricorso a tale strumento in funzione elusiva del divieto introdotto dal citato comma 2, dell'articolo 12, del d.l. 201/2011. La ratio è quella di favorire, anche per ragioni di economicità e di efficienza, l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni.

Viene infine dettata la disciplina transitoria attinente i provvedimenti già notificati all'Amministrazione.

Lettera *m*). Attraverso l'aggiunta di un comma 3 all'articolo 6, si è introdotta una norma transitoria per i processi pendenti la cui durata ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, entro il 31 ottobre 2016. In questi procedimenti, la proposizione dei rimedi preventivi è facoltativa e non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi della legge Pinto.

Ciò allo scopo di consentire al giudice e alle parti di individuare agevolmente i procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina e quelli a cui non si applica, favorendo un graduale passaggio al regime ordinario. Si è inteso assicurare al giudice un lasso temporale congruo per rimodellare il proprio ruolo in funzione dei rimedi esperiti.

Con il nuovo comma 4, dell'articolo 3, invece, si individuano quale ipotesi residuali di applicazione, in via transitoria, del comma 2, dell'articolo 54, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, i processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*. La proponibilità del ricorso *ex lege* Pinto resta, in detti procedimenti, condizionata alla proposizione dell'istanza di prelievo secondo quanto disposto dal citato articolo 54.

Comma 2. Lettera *a*). In adesione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stato disciplinato il *dies a quo* nel calcolo delle *astreintes* di cui alla lettera *e*), del comma 4, dell'articolo 114, del codice del processo amministrativo, fissando l'applicazione della penalità di mora a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. E' stata, altresì, introdotta una presunzione di non iniquità della penalità di mora corrispondente alla misura degli interessi legali.

Lettera *b*). E' introdotto l'articolo 71-*bis* al codice del processo amministrativo. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata

l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

La possibilità per il giudice di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

L'istituto dell'istanza di prelievo, configurato come funzionale alla definizione del giudizio in forma semplificata (articolo 74 del codice del processo amministrativo), garantisce un reale effetto acceleratorio e diviene perciò – a tutti gli effetti – un rimedio preventivo.

Comma 3. Sono state apportate modifiche al decreto-legge n. 69 del 2013 al fine di consentire l'utilizzo dei giudici ausiliari presso le Corti d'Appello per la trattazione dei ricorsi ai sensi della legge Pinto.

Attraverso la modifica del comma 2, dell'articolo 62, l'utilizzo di giudici ausiliari è ammesso anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. Il comma 2, dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno.

Infine, con l'addenda al comma 2, articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto *ex lege* Pinto nella misura di euro venticinque.

Titolo IX

Misure per gli investimenti

Art. 40

(Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee)

Per favorire la gestione finanziaria e l'accelerazione dell'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, anche in coerenza con la flessibilità richiesta attraverso la cosiddetta "*clausola investimenti*", i commi da 1 a 8 prevedono che, a decorrere dal 2016, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano attribuire autonomia gestionale e contabile ad una propria articolazione organizzativa, destinata alla gestione finanziaria degli interventi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Ai fini della gestione, gli Organismi strumentali si avvalgono di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, disciplinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonché di conti correnti bancari presso il tesoriere della Regioni, intestati agli stessi organismi strumentali.

Nei conti di tesoreria unica intestati agli Organismi strumentali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale destinati al finanziamento degli interventi UE, versati dal fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987, nonché quelle del corrispondente cofinanziamento regionale fino al venir meno della sospensione della tesoreria unica mista.

Al fine di garantire il monitoraggio dei conti pubblici, gli Organismi strumentali sono soggetti alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14 della legge n. 196 del 2009, con le stesse modalità previste per la rilevazione SIOPE delle Regioni.

Il comma 7 disciplina le modalità di contabilizzazione del trasferimento dei crediti e dei debiti di cui al comma 2 nelle scritture patrimoniali e nelle scritture finanziarie della Regione.

Il comma 8 prevede che la gestione finanziaria degli organismi strumentali delle regioni è sottoposta ai controlli della sezione regionale della Corte dei conti di cui all'articolo 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il comma 9 prevede che le risorse depositate sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, non siano soggette a esecuzione forzata, né ad atti di sequestro o pignoramento, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303 del 2013.

Il comma 10 reca una nuova formulazione dell' articolo 1, comma 671, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) con la quale si prevede la possibilità che i pagamenti relativi agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e quelli complementari alla programmazione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello stato siano effettuati per il tramite di apposite contabilità speciali.

Il comma 11, nell'ottica di agevolare l'attuazione degli interventi UE a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano amplia la platea dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui alla legge n. 183 del 1987, estendendola agli interventi a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 12 stabilisce che al recupero delle risorse indebitamente utilizzate dai beneficiari, residenti sul territorio nazionale, dei programmi UE dell'Obiettivo "*Cooperazione Territoriale Europea*" a titolarità di Autorità di gestione estere si provvede con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 183 del 1987, sulla base di apposito Decreto Ministeriale da adottare, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Il comma 13 prevede che, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che non possono beneficiare dei fondi UE 2014/2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione UE.

Difatti, i progetti cofinanziati dall'Unione europea nel 2007/2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea del contributo europeo di cui hanno usufruito nel 2007/2013.

La norma rileva anche ai fini della clausola di investimento, in quanto le spese per questi progetti (che necessariamente dovranno sostenersi nel 2016) possono costituire una riserva da utilizzare a dimostrazione del raggiungimento della quota dello 0,3% del PIL di investimenti, in sede di rendicontazione. Al momento, la Commissione non considera le spese per i completamenti di tali progetti "tecnicamente" dei cofinanziamenti nazionali, tuttavia uno degli obiettivi del negoziato con Bruxelles sulla clausola investimenti è fare accettare ai fini della clausola anche tali spese che di fatto riguardano progetti che hanno tutti i requisiti di quelli già ritenuti ammissibili alla clausola da parte della Commissione.

Per assicurare alle Amministrazioni interessate la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per il completamento dei progetti in questione, la norma prevede l'utilizzo di parte delle risorse già previste a carico del fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987 per realizzare i programmi complementari, come stabilito dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

La norma prevede, infine, che le risorse dei programmi complementari utilizzate per i completamenti riguardanti progetti a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi

complementari, siano reintegrate dal CIPE a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione previste per gli anni successivi al 2016.

I commi 14 e 15 prevedono che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia siano pagati con le disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si dispone all'uopo un incremento per il periodo 2017-2020.

Con i commi in argomento, pertanto, vengono trattati in maniera univoca e strutturata gli oneri collegati all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea e quelli correlati a sentenze di condanna della Corte di giustizia Ue rese ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si introduce, altresì, una più incisiva procedura di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni che prevede a possibilità di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le Amministrazioni che si sono rese responsabili delle violazioni.

La norma assicura una soluzione a regime questione degli oneri correlati al pagamento di sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di giustizia Ue.

Il comma 16, inoltre, aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedendo che, nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Si dispone altresì che al commissario sia attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Infine, il comma 17 consente di dare attuazione alla decisione del Consiglio UE del 26 maggio 2014, n. 2014/335/CE/Euratom, che contiene le basi giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del Bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2014-2020, come previsto dalla stessa decisione che recita "la presente decisione entra in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale". L'entrata in vigore della decisione avverrà, quindi, il primo giorno del mese successivo alla ricezione, da parte del Consiglio, dell'ultima procedura di adozione della decisione medesima da parte degli Stati membri. La Commissione ritiene che la procedura debba concludersi nella prima parte del 2016, così da consentire l'entrata in vigore della decisione entro tale anno.

Art. 41

(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)

La norma prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici promosse Cassa Depositi e Prestiti possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo a copertura degli oneri derivanti dalle predette garanzie.

La disposizione si inserisce nel quadro della nuova regolamentazione europea in materia di Fondo europeo per gli investimenti strategici (Regolamento UE n. 2015/1017), di fondi strutturali e di

investimento europei (Regolamento CE n. 1303/2013) e di bilancio generale dell'Unione europea e sua esecuzione (Regolamento UE n. 966/2012), nonché della Comunicazione della Commissione europea del 22 luglio 2015 *“Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa”*, COM (2015) 361, che riconosce particolare rilevanza agli “istituti nazionali di promozione” tra i quali, per l'Italia, annovera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

Il comma 5 formalizza nell'ordinamento italiano la qualifica di CDP quale “istituto nazionale di promozione” come definito dall'articolo 2, n. 3, del Regolamento UE n. 2015/1017 (sono “istituti” o “banche nazionali di promozione” *“le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione”*).

Il comma 6, per effetto della predetta qualifica, abilita CDP a svolgere le attività proprie degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 (in particolare, artt. 37 ss.) e dal Regolamento (UE) n. 966/2012 (in particolare, artt. 58 ss.).

I commi 7 e 8 precisano le attività e i compiti di cui sopra. In particolare:

- in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici, si dispone che CDP possa impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del Fondo, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti, nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato;

- in relazione ai fondi strutturali e di investimento europei e all'esecuzione del bilancio europeo, si prevede che la Commissione europea o le autorità italiane di gestione possano affidare a CDP o a società da essa controllate compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei predetti fondi.

Art. 42

(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)

La disposizione in esame prevede che l'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 1/2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di assicurare la tempestiva disponibilità delle suddette somme, tenuto conto che la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la “Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex articolo 258 del TFUE, “Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto”, ha, tra l'altro, ritenuto che: “le Autorità italiane debbano eseguire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica diretti a sanare l'inquinamento causato dallo stabilimento siderurgico ILVA id Taranto, anche prima che siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali promossi dal Governo italiano per far dichiarare la responsabilità dell'ILVA. Infatti, ulteriori ritardi nell'eseguire il risanamento ambientale sarebbero incompatibili con l'articolo 11, lett. c, della Direttiva sulle emissioni industriali letto alla luce, tra l'altro, dell'articolo 191 del TFUE” e, nelle conclusioni, ha invitato le Autorità italiane ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al menzionato parere motivato. La mancata ottemperanza comporta l'assoggettamento dello Stato a

sanzioni pecuniarie. La necessità di un intervento dello Stato per il risanamento ambientale dell'area ILVA, oltre che dal citato Parere motivato della Commissione europea, discende dalla normativa europea in materia di tutela ambientale che, con riferimento sia alle attività di prevenzione sia di ripristino del danno ambientale, prevede tra l'altro che "l'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti (...), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi" (cfr. articolo 5, par. 4 e 6 par. 3, della Direttiva 2004/35 CE). Da ultimo, la Commissione europea, con nota del 4 settembre 2015 ha sottolineato "l'accumularsi dei ritardi nei lavori necessari per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni AIA" e ha chiesto alle autorità italiane "quali provvedimenti siano stati adottati o previsti per evitare altri ritardi nell'attuazione delle prescrizioni ...in modo da assicurare che entro l'agosto 2016 si pervenga al pieno rispetto delle prescrizioni dell'AIA 2011 – 2012, come integrata del DPCM 14 marzo 2014 e dal decreto- legge n. 1 del 2015".

La norma precisa altresì che la garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Allo scopo, si incrementa la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.

Con riferimento all'istituto dell'amministrazione straordinaria, si amplia fino ad un massimo di quattro anni la durata del programma approvata dal competente Ministero dello sviluppo economico.

Art. 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

L'elevata incidenza infortunistica del settore agricolo legata all'utilizzo di trattori agricoli o forestali e macchine agricole e forestali ha reso necessario, anche a seguito delle audizioni parlamentari presso la Commissione Agricoltura, la finalizzazione di incentivi che consentano l'introduzione, nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di macchine caratterizzate da soluzioni innovative sotto il profilo tecnologico ai fini dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, della riduzione del rischio rumore, dell'aumento dell'efficienza delle prestazioni e che assicurino adeguati standard di sicurezza e garantiscano il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.

Si intende a tale scopo orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili presso l'INAIL, già stanziati a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.

Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del "de minimis".

Infine, la norma dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al riguardo, si demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità attuative della disposizione.

Titolo X

Disposizioni ulteriori

Art. 44

(Garanzie pubbliche e fondo di garanzia)

Il comma 1 introduce la possibilità di rimodulare in via amministrativa le risorse assegnate a fondi di garanzia. Tale disposizione appare necessaria al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'utilizzo di risorse pubbliche in base alle effettive esigenze e richieste di cittadini e imprese. La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in materia, siano disposte variazioni compensative tra capitoli del bilancio o trasferimento di risorse tra conti aperti presso la tesoreria, relativi a fondi di garanzia. Allo stato attuale, tale rimodulazione è possibile solamente con previsione di legge. Non di rado, infatti, si rende necessario potenziare strumenti la cui richiesta di utilizzo da parte di cittadini e imprese supera lo stanziamento previsto per legge e ridurre le risorse assegnate a strumenti poco efficaci che hanno avuto uno scarso utilizzo. La previsione che si intende introdurre rende così tempestive le operazioni di rimodulazione di risorse tra fondi, da effettuarsi comunque previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica e delle esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e destinazione.

Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge. n. 74 del 2012 al fine di mettere a disposizione di altri interventi a sostegno dell'economia risorse pari a 25 milioni. La norma che si intende abrogare riserva, a copertura dei costi dei finanziamenti agevolati concessi alle grandi imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, una quota di 25 milioni del contributo dello Stato all'abbattimento della quota interessi per i finanziamenti del Fondo rotativo per le imprese istituito presso Cassa Depositi e Prestiti. Tale riserva risulta però ora superata da quanto disposto dall'articolo 1, comma 366, della l. n. 147 del 2013 (stabilità 2014), che ha ricompreso tali finanziamenti agevolati nell'ambito dell'articolo 3-bis, del decreto-legge. n. 95 del 2012. Poiché i costi dei finanziamenti agevolati alle imprese delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 risultano coperti da altre disposizioni, si ritiene di poter mettere a disposizione del bilancio dello Stato le risorse della norma che si intende abrogare.

Infine, si dispone il rifinanziamento, per gli anni 2017 e 2018, del Fondo di garanzia, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Art. 45

(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015 dall'articolo 1, comma 627 della legge n. 190 del 2014, il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati (dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate e dal 4 all'8 per cento per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10, che costituiscono una riedizione della medesima agevolazione prevista dall'art.1, commi da 140 a 147 della legge n. 147/2013, reintroducono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.

Per effetto del rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12 % sugli altri beni.

È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018.

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma in esame consente, mediante il rinvio all'art.14 della legge n.342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.

In tal caso non è necessario rispettare il vincolo delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione.

Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS *adopter* per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata dall'articolo 85, comma 3-bis nel TUIR (a prescindere se le stesse siano di controllo o di collegamento).

Anche per i soggetti IAS *adopter* il riallineamento dei maggiori valori sui beni presenti in bilancio al 31 dicembre 2014 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

Art. 46

(Circolazione del contante)

Comma 1. Il legislatore è intervenuto di frequente con provvedimenti restrittivi sulla disciplina della circolazione del contante. Tali interventi sono stati introdotti con una doppia finalità: da un lato, l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; dall'altro, l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti. In particolare, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto decreto "Salva Italia", (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha, da ultimo, ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore. Il divieto di violare tale limite si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, quale che sia la loro nazionalità, atteso che la norma di cui all'articolo 49, comma 1, vieta in modo assoluto ed oggettivo, indipendentemente dallo scopo perseguito, sia il trasferimento sia l'acquisizione di denaro contante, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importo superiore al limite consentito, senza avvalersi degli intermediari abilitati. Pertanto, allo stato attuale, è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di 999,99 euro ed è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante (nonché di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore) per importi pari o superiori ai 1.000 euro: per l'effettuazione di tali operazioni di trasferimento da un soggetto ad un altro occorre rivolgersi a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste italiane SpA.

Secondo dati recenti diffusi da associazioni di categoria (CGIA Mestre), nel 2014 la massa monetaria complessiva ha sfiorato i 164,5 miliardi di euro.

Il ricorso frequente all'utilizzo del contante è da correlarsi, tra l'altro, all'elevata percentuale di soggetti "unbanked", ossia soggetti estranei al circuito degli intermediari abilitati.

L'innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all'esigenza di garantire maggior fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti *competitors* dell'Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive.

La norma pertanto innalza a euro tremila il limite delle transazioni in carta moneta.

Comma 2. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla norma generale di cui al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si ritiene necessario adeguare il limite alle movimentazioni in contante, consentite ai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (cambiavalute), alla nuova soglia di euro tremila.

Comma 3. La legge di stabilità 2014 ha stabilito che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, quale ne sia l'importo, non possono essere corrisposti in contante. La norma si è dimostrata di scarsa efficacia, anche per la oggettiva difficoltà di *enforcement* (tra l'altro non è prevista nessuna sanzione), mentre ha creato disagi per le locazioni turistiche e, più in generale, ai soggetti che operano correttamente. Inoltre qualsiasi frammentazione della regola generale che vieta trasferimenti in contante, senza il tramite di intermediari abilitati, al di sopra della soglia fissata dalla legge, sortisce l'effetto di stratificare e rendere difficilmente intellegibile una norma che, per varietà delle fattispecie concrete potenzialmente ricomprensibili nel suo raggio d'azione, si rivela efficace unicamente tenendo fede ai caratteri della generalità ed astrattezza.

Comma 4. L'articolo 32 bis del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito con la legge n. 164 del 2014) ha stabilito il divieto, per tutti i soggetti della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo, quale ne sia l'importo, per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada. La norma ha creato disagi per il caso di piccoli pagamenti regolati ad esempio dagli autisti dei mezzi di trasporto. Inoltre, come per il caso di cui al comma precedente, è

di difficile *enforcement*, anche perché non è prevista alcuna sanzione a carico di chi viola la norma mentre a carico di commercialisti e altri soggetti che tengono la contabilità delle ditte di trasporto è previsto l'obbligo, totalmente ignorato, di segnalare le violazioni.

Art. 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

Con la disposizione si dispongono talune modifiche alle disposizioni fiscali che regolano il settore dell'agricoltura.

Con il comma 1 si dispone l'abrogazione delle specifiche disposizioni previste, nell'ambito del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Questi soggetti, in base all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attualmente vigente, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili in materia di IVA, compresi la dichiarazione annuale ed il versamento, il che comporta la necessità che i cessionari dei loro prodotti agricoli, all'atto degli acquisti, debbano operare un'autofatturazione applicando aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione spettanti ai loro cedenti.

Con la soppressione delle disposizioni in questione i soggetti passivi in questione saranno assoggettati agli obblighi di cui al titolo II del medesimo decreto; in particolare, dovranno emettere fattura per le cessioni che andranno ad effettuare ed, in tali occasioni, applicare l'IVA alla specifica aliquota prevista per i beni ceduti, dalla quale potranno detrarre l'IVA sugli acquisti, forfettizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione; infine dovranno procedere alla liquidazione periodica dell'IVA ed al relativo versamento.

Con il comma 2 si modifica l'aliquota applicabile, ai fini dell'imposta di registro, per gli atti traslativi della proprietà, e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, aventi per oggetto terreni agricoli, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Per tali atti l'aliquota viene innalzata dal 12 al 15 per cento.

La disposizione di cui al comma 3 prevede che sia disposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA previste dal medesimo articolo 34 per le cessioni di latte fresco, attualmente fissate all'8,8 per cento, effettuate dai produttori agricoli.

Il comma 4 dispone, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'incremento – a decorrere dal periodo d'imposta 2016 - dal 7 al 30 per cento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali.

Con le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, viene stabilito "a regime" che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, tutte le produzioni agro energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, in base al regime forfettario previsto dal secondo periodo. In particolare, come per la disposizione applicata per gli anni 2014 e 2015 in base all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014 si stabilisce che per la produzione eccedente i limiti indicati il reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione

del reddito agricolo (definito in via catastale), ma il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.

I commi da 8 a 10 dettano disposizioni in materia di copertura.

Infine, ai sensi del comma 11, modificando la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, si prevede la riduzione dal 22 al 10 per cento dell'IVA sui pellet (combustibile ricavato da segatura).

Art. 48

(Disposizioni in materia di giochi)

Commi 1-2. La norma prevede l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare:

- quelli di cui alla lettera a) del suddetto comma, le c.d. "new slot" (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età;

- e quelli di cui alla lettera b), le c.d. "Video Lotteries Terminal" ("o VLT"), che sono "sistemi di gioco" costituiti da una serie di "videoterminali", con controllo del gioco da remoto, che possono essere installate esclusivamente in sale destinate all'attività di gioco, in cui l'accesso è precluso ai minori di età.

Attualmente sulle c.d. "new slot" o AWP è applicato un prelievo erariale unico pari al 13 per cento, mentre sulle c.d. "Video lotteries Terminal" o VLT è applicato un prelievo pari al 5 per cento. Entrambi i suddetti prelievi sono calcolati sulla raccolta lorda, ossia sull'ammontare complessivo delle somme giocate (c.d. *coin in*), al lordo delle vincite.

Con la norma in esame le due aliquote sono innalzate rispettivamente al 15 per cento e al 5,5 per cento.

Come meglio dettagliato nella relazione tecnica, dall'aumento delle aliquote suddette, deriverebbe un introito aggiuntivo per l'erario pari a circa 600 milioni di euro complessivi di cui 500 milioni derivanti dalle "new slot" e 100 milioni dalle "Video lotteries", assumendo, quindi, una raccolta invariata rispetto al 2014 tenendo, altresì, conto dell'andamento della stessa nel 2015.

Comma 3. La norma prevede la proroga della c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati. La sanatoria riguarda i c.d. CTD (Centro di Trasmissione Dati) e muove sulla linea di intervento del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela delle scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di auto-sottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia desta ormai da tempo una seria preoccupazione sia per la mancata tutela dei giocatori, in particolar modo di minori - dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato - sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie, per i loro margini di ricavo oltre che per il gettito erariale.

Allo scopo, quindi, di incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti non concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è prevista una riapertura, fino al 31 gennaio 2016 del procedimento di regolarizzazione ai sensi dell'art. 1, commi 643, 644 e 645 della legge n. 190 del 2014.

Peraltro, l'adesione alla procedura di emersione consente, altresì, a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l'attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell'anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.

Commi 4-7. Con la procedura di regolarizzazione fiscale, disciplinata dall'art. 1, commi da 643 a 645, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) non è stata riconosciuta la legittimità ad operare in Italia a quei soggetti che offrono scommesse tramite i cosiddetti "centri trasmissione dati - CTD" svolgenti attività di intermediazione nella attività di raccolta delle scommesse. L'operatore del Ctd non ha visto riconosciuta la propria posizione professionale in quanto l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all'art. 4 co. 4 bis della legge 401 del 1989) - anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato da uno Stato estero - è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, che così recita "*Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse*"), cui risultano sottostare, a pena di decadenza dal disciplinare, anche gli operatori esteri che hanno presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione.

La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non è, quindi, ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti, (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174/1998), a tutt'oggi, "è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse" (art. 2, comma 5).

Senonchè, il legislatore, con la Legge Comunitaria del 2009 (legge del 7 luglio 2009, n. 88), "*al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi*", ha dettato (all'art. 24, dal comma 11 al comma 26) un'organica e articolata disciplina in materia di gioco pubblico a distanza. In particolare, la raccolta di gioco da remoto è incentrata sull'adozione obbligatoria di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che deve essere predisposto nel rispetto di alcune condizioni minime e che in alcun modo può essere utilizzato "*per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui*" (comma 19, lett. c). Contratto di gioco che, peraltro, a norma dell'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, si considera perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale.

Ciò premesso, al fine di intercettare gli introiti dei CTD si è ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, richiamare l'espressione "stabile organizzazione" di cui all'art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. L'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate della stabile organizzazione del soggetto estero, che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo di altro soggetto residente o non residente, subordinato alla rilevazione di determinati presupposti relativi al superamento di un preciso volume d'affari entro un dato arco temporale, comporta la determinazione e la successiva liquidazione, oltre che dell'imposta unica, che avrebbe dovuto pagare se fosse stato "regolare", anche della maggiore imposta e delle sanzioni dovute.

Il comma 6, prevede, inoltre, che, una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all'atto dell'effettuazione della transazione, una ritenuta d'acconto pari al 25 per cento sugli importi che i gestori dei punti di gioco collegati con

reti estere, generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali, riversano alla stessa società estera per via telematica.

Comma 8. Tutte le concessioni per le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi anche ippici e non sportivi, verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

I principi comunitari, sanciti anche dalla giurisprudenza nel corso degli anni, prevedono l'indizione di procedure di selezione aperte e competitive, senza barriere all'ingresso per gli aspiranti aggiudicatari.

In tal senso la norma rispecchia tali principi non fissando alcun limitazione all'ingresso di nuovi soggetti, rispetto agli attuali concessionari.

Il totale dei diritti attribuiti sulla rete legale dei giochi, che offrono scommesse sportive e/o ippiche, mediante negozi che effettuano prevalentemente attività di gioco (negozi) ovvero che effettuano prevalentemente altre attività (corner) è di circa 17.000 (di cui 2.196 emersi ai sensi dell'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014). I punti vendita all'attualità operativi sono circa 15.000. Detta differenza è determinata, in gran parte, dalla presenza di "corner" che possono offrire esclusivamente gioco ippico, attualmente di scarsa attrattiva e redditività ma che potrebbero, in qualsiasi momento, tornare operativi allorquando potessero offrire anche scommesse sportive, come prevede la norma in esame per la nuova gara.

Pertanto, si ribadisce che il numero dei punti vendita autorizzati è pari a circa 17.000, di cui 6.500 negozi e 10.500 "corner".

La norma in esame prevede l'attribuzione di un numero di diritti inferiore al totale odierno, suddivisi fra 10.000 negozi e 5.000 "corner", in quanto i negozi risultano più tutelanti sotto il profilo della lotta al gioco minorile e maggiormente controllabili. La disposizione limita i "corner" da installare in bar ed esercizi similari, in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande, ad un numero massimo di 1.000.

La base d'asta prevista (non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici) è stata così fissata, tenendo conto dell'importo previsto per la precedente gara (art. 10 del D.L. n. 16/2012), pari ad 11.000 euro per una concessione di durata pari a poco meno di 4 anni, per negozi di scommesse e della contrazione del numero dei diritti messi a gara.

L'importo ridotto previsto per i "corner" deriva dalla considerazione che i "negozi di gioco" possono ospitare, rispetto alla precedente tipologia di esercizi, un numero maggiore di terminali di accesso al gioco nonché l'esercizio di altri giochi come ad esempio quello mediante apparecchi da intrattenimento della tipologia "VLT".

Comma 9. In considerazione della natura strategica delle decisioni ricadenti sulle modalità tecniche relative ai giochi, scommesse e concorsi a premi, e per le ricadute sul mercato ed il contrasto all'offerta illegale di giochi è disposto che dette modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Comma 10. Occorre considerare che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, la maggior parte delle quali ha visto scadere la concessione nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadranno nell'anno 2016.

Nel 2014, sulla base della previsione recata dall'art. 1, commi da 636 a 638, della legge n. 147 del 2013, è stata indetta una gara per l'attribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014. Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le concessioni scadute hanno continuato e continuano tuttora ad operare in base ad una specifica disposizione di legge recata dalla norma su citata.

Si è, quindi, ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, prevedere l'indizione di una nuova procedura selettiva per l'attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in scadenza al 2016.

La gara indetta nel 2014 prevedeva una base d'asta di 200 mila euro per una concessione di durata di 6 anni.

La norma in commento prevede, invece, una base d'asta pari a 350 mila euro, quindi superiore a quella prevista nel 2014, considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a 9 anni, rispetto ai 6 previsti per la gara precedentemente annullata.

Tuttavia, le concessioni attualmente scadute continuano ad operare in virtù della proroga prevista dal predetto comma 636 della legge n. 147 del 2013, proroga, peraltro, concessa fino alla data della sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, a fronte del pagamento di un canone determinato e a condizione dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto di integrativo accessivo alle concessioni di cui all'art. 1, comma 79 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

La sottoscrizione dell'atto integrativo è stato ritenuto necessario per consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi. Attraverso l'aggiornamento delle concessioni in essere, mediante la sottoscrizione dell'atto integrativo, si vuole raggiungere l'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati di determinati requisiti, nonché assicurino il rispetto di determinati obblighi.

Comma 11. La norma introduce una nuova procedura di selezione per l'attribuzione delle concessioni relative alla raccolta del gioco a distanza.

Al riguardo, occorre premettere che a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 24, comma 11 della legge 7 luglio 2009 n.88 (Legge Comunitaria) è stato pubblicato nel febbraio 2011 un decreto direttoriale dell'allora AAMS contenente le condizioni generali di accesso alle nuove concessioni per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza, oltre alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici per coloro che erano già titolari del diritto per la raccolta a distanza del gioco pubblico. Alla suddetta procedura di integrazione potevano partecipare i soggetti già titolari di concessione ed i particolare:

- a) ai soggetti che già esercitano un'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato in possesso di determinati requisiti stabiliti dal comma 15 dell'art. 24 su menzionato;
- b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria citata, erano già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

Per tutti gli operatori suindicati il termine di scadenza della propria concessione è rimasto quello previsto nello schema di convenzione "principale", anche se ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dell'atto integrativo per i giochi acquisiti successivamente, e cioè al momento della stipula del menzionato atto integrativo, il termine di scadenza – avente durata di nove anni – iniziava a decorrere dall'attivazione dei nuovi giochi.

In mancanza di adesione alla procedura di stipula dell'atto integrativo, i concessionari sopra menzionati sarebbero decaduti dal diritto di raccolta a distanza delle giocate.

Il numero delle concessioni offerte secondo le allora esigenze di mercato è stato pari ad un massimo di duecento, delle quali però solo un quarto sono state attribuite, in ragione della vigenza delle preesistenti concessioni on line assegnate a seguito della gara ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223), integrative delle concessioni fisiche, che verranno a scadenza al 30 giugno 2016, contemporaneamente a tutte le concessioni fisiche.

Occorre considerare che la previsione con la norma de qua di una nuova procedura di selezione per l'attribuzione delle concessioni sul gioco a distanza, consente, da un lato, a coloro che vogliono proseguire la raccolta dei giochi a distanza - in particolare delle scommesse - di dotarsi di titolo idoneo e, dall'altro, l'ingresso ai soggetti che volessero accedere alla rete legale.

La norma prevede che la gara sia bandita per l'attribuzione di 120 concessioni, numero definito tenuto conto sia delle concessioni in scadenza, sia dei nuovi aspiranti concessionari.

La base d'asta prevista dalla norma è pari a 200.000 euro, così come già prevista dalla legge n. 88 del 2009, in considerazione della minore durata delle nuove concessioni che verranno attribuite dovuta alla necessità dell'allineamento temporale con la prossima scadenza delle altre concessioni *on line*.

Comma 12. La previsione del comma 78, numero 26, lettera b) della legge n. 220 del 2010 è stata a suo tempo introdotta per evitare che la cessazione, specie improvvisa (revoca o decadenza), di una impresa investita dei compiti di raccolta del gioco (con la cessazione di operatività di tutta la sua infrastruttura materiale) provocasse una "carenza" di servizio di raccolta e di "presidio" di ordine pubblico e sicurezza nella zona in cui, fino a detta cessazione, era assicurata la raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale. Il rischio che si intendeva evitare è che l'impresa cessata ma dotata ancora di potenzialità materiale della raccolta potesse proseguire, in autonomia e fuori del quadro regolatorio, ad offrire gioco senza che la platea dei giocatori si avvedesse del mutamento di situazione determinatosi.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha sollevato riguardo alla disposizione un dubbio di compatibilità con il diritto europeo, rimettendo la questione alla Corte di Giustizia la quale dovrebbe pronunciarsi nei primi mesi del 2016.

Inoltre, considerato che tale disposizione non ha mai ricevuto effettiva applicazione, trattandosi di un vincolo oggettivamente di non facile e proficua praticabilità da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di dare maggiore chiarezza al sistema concessorio nazionale in vista delle prossime gare da espletarsi per l'aggiudicazione delle nuove concessioni in materia di scommesse, Bingo e gioco a distanza, si ritiene opportuno abrogarla, potendo essa costituire un ostacolo alla partecipazione alle suddette gare, soprattutto da parte degli operatori stranieri.

Art. 49

(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)

La disposizione apporta interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Si illustra di seguito il contenuto delle singole previsioni.

Comma 1 lettera a) – Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati e correzione refuso

L'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che siano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. In tal modo restano esclusi dall'obbligo di comunicazione i soggetti che, seppur autorizzati all'erogazione di servizi sanitari, non siano tuttavia accreditati al S.S.N. Per consentire l'inclusione nella dichiarazione precompilata dei dati relativi a tale tipologia di spesa sanitaria, appare, pertanto, necessario modificare il citato comma 3 dell'articolo 3, prevedendo che l'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria sia esteso anche ai soggetti autorizzati. Con l'occasione viene corretto un refuso presente nel medesimo comma 3, laddove l'obbligo di

trasmissione dei dati delle spese sanitarie va riferito alle prestazioni erogate “dal 2015” e non “nel 2015”.

Comma 1 lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini

Con riferimento ai dati acquisiti con il sistema Tessera sanitaria, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha prescritto che i dati acquisiti con riferimento ai soggetti che non sono destinatari del Modello 730 precompilato devono essere cancellati dal Sistema Tessera Sanitaria entro la fine dell’anno. Tali dati, seppur non utilizzati ai fini della dichiarazione precompilata, potrebbero essere oggetto di un servizio di consultazione delle spese sanitarie a vantaggio di tutti i cittadini. In sostanza, il Sistema Tessera Sanitaria potrebbe realizzare un servizio che consentirebbe ai cittadini che si siano autenticati con appositi pin e password di consultare le singole spese, agevolando comunque l’adempimento dichiarativo anche per coloro che presentano il Modello Unico. Tale servizio permetterebbe, inoltre, la valorizzazione del patrimonio informativo raccolto dalla Pubblica Amministrazione consentendo così che tutti dati acquisiti, con adempimenti anche onerosi, siano proficuamente utilizzati.

Comma 1 lettera c) - Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato

Si estende alle comunicazioni di dati relative agli oneri detraibili o deducibili che saranno definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, la sanzione attualmente prevista per l’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli oneri elencati nell’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Comma 1 lettere e), f) e g) e comma 7 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730

Si prevede l’abrogazione della disposizione che ha introdotto i controlli preventivi in caso di rimborso derivante dal modello 730 superiore a 4000 euro, visto che i criteri sui quali sono fondati tali controlli risultano oggi superati in quanto, con riferimento ai familiari a carico, viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell’invio della dichiarazione, mentre, con riferimento alle eccedenze derivanti dall’anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall’Agenzia delle entrate nella dichiarazione precompilata.

La disposizione consente, in via preventiva:

- di verificare i dati modificati dal contribuente, se questi producono un rimborso rilevante (ovvero superiore a un importo determinato dalla norma);
- di individuare nuovi criteri di controllo, adottabili di volta in volta dall’Agenzia delle entrate previo provvedimento.

Comma 1 lettera h) e comma 3 lettere a) e b)- Requisito dimensionale dei Caf

Il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha introdotto alcuni requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei Caf. Al riguardo, si rende necessaria una modifica per meglio chiarire il calcolo del requisito relativo al numero delle dichiarazioni trasmesse.

Comma 2 lettere a), b) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali

Al fine di precompilare in modo corretto i dati relativi alle spese sanitarie, si rende necessario acquisire i dati dei rimborsi erogati dalle casse e dai fondi sanitari in relazione ai quali il premio è stato dedotto dal reddito complessivo e, pertanto, la spesa sanitaria non è detraibile. Quindi, si prevede una disposizione di adeguamento dell’articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che già prevede la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate da parte delle casse sanitarie ai fini del controllo, con lo scopo di acquisire tali informazioni anche ai fini della

Ministero dell'economia e delle finanze. L'accantonamento comprende le risorse destinate al potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza, alla realizzazione dei giochi olimpici del 2021 che si terranno a Cortina nonché per interventi diversi.

Ministero dello sviluppo economico. L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di interventi diversi.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750) nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli interventi riguardanti la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

Ministero dell'interno. L'accantonamento è finalizzato a favore di interventi per l'ammodernamento di protezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti concernenti Legge Quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (A.C. 730 – A.S. 1185), Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676 - A.C. 2093), nonché per il contributo nazionale al Green Climate Fund, per interventi a favore della difesa del suolo e per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accantonamento è preordinato a favore di interventi diversi.

Ministero della salute. L'accantonamento è preordinato a favore di interventi diversi.

L'articolo rinvia, inoltre, alla tabella C con riguardo alle di spesa permanenti; alla tabella D per le leggi che dispongono spese di parte corrente e alla tabella E per le spese a carattere pluriennale in conto capitale.

Art. 52

(Entrata in vigore)

Ove non diversamente previsto, si dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2016.